BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE	rinanze e tesoro (VI) Pag. 15
	Difesa (VII)
RESOCONTI:	Istruzione (VIII)
	Lavori pubblici (IX)
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI-	Industria (XII)
PAZIONI STATALI (V):	Lavoro (XIII)
Comitato pareri	Igiene e sanità (XIV)
LAVORI PUBBLICI (IX):	
In sede referente	Giovedì 15 febbraio 1973
**************************************	Giunta delle elezioni Pag. 19
IGIENE E SANITÀ (XIV): In sede consultiva	Commissioni riunite (IV e XIV) » 19
	Affari costituzionali (I)
-	Affari interni (II)
CONVOCAZIONI:	Affari esteri (III)
	Trasporti (X)
Mercoledì 14 febbraio 1973	Industria (XII)
Giunta per le autorizzazioni a pro- cedere in giudizio Pag. 13	Igiene e sanità (XIV) » 22
	Venerdi 16 febbraio 1973
Giustizia (IV)	Industria (XII)
Bilancio e programmazione - Parteci-	
pazioni statali (V) » 14	Igiene e sanità (XIV) » 22
	•

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

Martedì 13 febbraio 1973, ore 17. — Presidenza del Presidente Tarabini. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per i trasporti e l'aviazione civile, Valiante.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (Parere alla XI Commissione) (1198).

Il relatore Di Giesi illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge. rilevando, in particolare, come la copertura dell'onere implicato dall'articolo 9 (che autorizza gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ad assumere, mediante contratto, personale tecnico specializzato per effettuare analisi su prodotti agrari e sostanze di uso agrario) risulti da una affermazione affatto generica, contenuta nella relazione introduttiva: chiede, al riguardo, chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Fabbri fornisce ampie assicurazioni che nessun nuovo onere discenderà per il bilancio dello Stato dall'attuazione dell'articolo 9 del disegno di legge, chiarendo che le analisi effettuate risulteranno completamente addebitate a carico degli interessati

Dopo che il relatore Di Giesi si è dichiarato soddisfatto delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Estensione ai territori del Basso Ferrarese delle provvidenze previste dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 (Parere alla XII Commissione competente in sede legislativa) (1205).

Su proposta del relatore Orsini, e dopo interventi del deputato Bernini e del Sottose-gretario Fabbri, nonché del Presidente Tarabini (il quale ultimo manifesta la preoccupazione che il provvedimento possa reiterare gli inconvenienti già verificatisi a proposito delle incentivazioni e delle agevolazioni fiscali in favore di Assisi), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA) (Parere alla VI Commissione competente in sede legislativa) (1251).

Dopo ampia illustrazione del relatore Orsini e dopo che il deputato Bernini ha avanzato qualche riserva sul merito del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando, peraltro, alla competente Commissione di merito la necessità di perfezionare la indicazione di copertura formulata all'articolo 5 del disegno di legge, imputando la maggiore spesa relativa al 1972 « a carico » (e non a riduzione) degli stanziamenti del fondo globale del decorso esercizio finanziario, fermo restando a riduzione del capitolo n. 3523 del bilancio Tesoro 1973 il finanziamento dell'onere relativo al corrente anno. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla Commissione competente in via primaria la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 5 del disegno di legge: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 290 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Disegno di legge:

Estensione al personale civile somalo non di ruolo, già dipendente dal cessato Governo italiano della Somalia, del trattamento di liquidazione previsto dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117 (Parere alla III Commissione) (1254).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge risulti introdotta una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per consentire l'utilizzo della postazione del fondo globale 1971 (richiamata a fronte della maggiore spesa implicata) anche dopo la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua iscrizione in bilancio. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 2 della iniziativa legislativa governativa: « All'onere di lire 15 milioni,

derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità. indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Disegno di legge:

Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (Parere alla X Commissione) (1258).

Su proposta del deputato Raucci, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di considerarlo congiuntamente a due altre iniziative legislative parlamentari, vertenti su identica materia, rispettivamente proposte dai deputati Bassi ed altri (695) e Ballarin ed altri (1033).

Disegno di legge:

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio (Parere alla VII Commissione) (1275).

Su proposta del Presidente Tarabini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nel testo dell'articolo 5 del disegno di legge risulti introdotta una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per consentire, al di là della ipotesi temporale ivi prevista (scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio), la disponibilità della postazione del fondo globale 1971, richiamata a copertura della prima annualità di spesa; nonché a condizione che la copertura dell'onere relativo al decorso esercizio finanziario sia assicurata « a carico » (e non a riduzione) degli stanziamenti del capitolo n. 3523 del bilancio del Tesoro 1972, essendo venuto ormai a scadere l'esercizio di competenza e non potendosi quindi procedere alla riduzione di un capitolo di bilancio ormai chiuso.

La Commissione, pertanto, ritiene di poter prospettare alla Commissione competente nel merito la seguente nuova formulazione del predetto articolo 5 del disegno di legge:

« All'onere di lire 67 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'altuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione) (1286).

Il relatore Cattanei, illustra ampiamente il disegno di legge che, con le modifiche introdotte dal Senato, prevede l'aumento, per il 1971, della misura del contributo unitario per apparati motori di propulsione diversi da quelli a scoppio, nonché l'aumento della misura del contributo sugli investimenti delle imprese cantieristiche. Poiché le somme a disposizione per la concessione dei contributi di che trattasi restano contenute nei limiti degli stanziamenti originariamente predisposti dalla legge recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, e pur manifestando qualche perplessità circa la congruità di tali stanziamenti a fronteggiare tutte le richieste di contributi nella nuova misura consentita dal provvedimento in esame, conclude proponendo parere favorevole.

Il deputato Gambolato preannuncia il voto contrario della sua parte sul disegno di legge, poiché, ancora una volta, il Parlamento è chiamato ad esaminare un provvedimento settoriale, elaborato al di fuori di una visione generale, organica e globale dei problemi della flotta italiana e dell'industria cantieristica; altri rilievi ritiene di dover sollevare a proposito dell'amplissima discrezionalità conferita al Ministro circa la erogazione dei contributi.

Dopo che il sottosegretario Fabbri ha rilevato come le critiche mosse riguardino piuttosto il merito del provvedimento, assicurando che nessun ulteriore onere deriverà dall'approvazione del provvedimento medesimo a carico del bilancio dello Stato, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Riordinamento degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e riforma delle strutture e dell'ordinamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Parere alla X Commissione) (1313).

Il relatore Altissimo illustra il disegno di legge, segnalando che la copertura della maggiore spesa implicata è assicurata mediante il richiamo degli stanziamenti dei fondi di riserva per le spese impreviste rispettivamente dell'amministrazione delle poste e della azienda telefonica di Stato; osserva, peraltro, di non aver riscontrato, nelle tabelle del bilancio di previsione 1973 relative ai bilanci delle predette aziende pubbliche, alcuna iscrizione di fondi di riserva per spese impreviste, sicché sollecita chiarimenti dal rappresentante del Governo, in particolare circa la consistenza dei richiamati fondi, e. quindi, adeguate assicurazioni per quanto concerne la loro congruità a fronteggiare la maggiore spesa implicata dalla iniziativa legislativa governativa.

Dopo un intervento del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame del disegno di legge, per consentire al rappresentante del Governo di acquisire i dati e i chiarimenti richiesti dal relatore.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione competente in sede legislativa) (1358).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (Parere alla IV Commissione) (1360).

Dopo che il Presidente Tarabini (in sostituzione del relatore Gava) ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso del precedente esame dedicato al disegno di legge (e la richiesta al Governo di prospettare una diversa indicazione di copertura che escludesse qualsiasi riferimento al

bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1972), prende la parola il Sottosegretario Fabbri. Il rappresentante del Governo precisa, anzitutto, che l'attuale testo delle clausole finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge venne a suo tempo formulato, ipotizzando che il provvedimento esplicasse i suoi effetti con l'anno 1972 e che, conseguentemente, si sarebbe verificata l'abrogazione (prevista dall'articolo 2 del disegno di legge) dell'articolo 16, n. 2, della legge 16 luglio 1962, n. 922, che stabilisce in lire 200 milioni annui lo stanziamento per far fronte alle esigenze straordinarie degli uffici giudiziari; aggiunge che l'avvenuta chiusura dell'esercizio 1972 non dovrebbe, quindi, creare difficoltà di copertura del relativo onere, in quanto lo stanziamento del capitolo n. 1115 è. già destinato a spese della stessa natura di quelle considerate, in maniera più ampia, nel disegno di legge in esame.

Con le considerazioni del sottosegretario Fabbri manifesta consenso il deputato Bassi.

Il Presidente Tarabini ritiene che la Commissione bilancio potrebbe, soltanto in via eccezionale e derogatoria, consentire con la proposta del rappresentante del Tesoro, senza peraltro venire a modificare la prassi fin qui seguita di considerare la legge 27 febbraio 1955, n. 64 applicabile alle sole somme iscritte nel fondo globale, che risultano da un atto formale, qual è il progetto di bilancio ovvero il bilancio già approvato da uno o da entrambi i rami del Parlamento, « destinate in ciascuno esercizio alla copertura di onerì derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso».

Il deputato Gambolato si dichiara d'accordo con la precisazione del Presidente Tarabini, ma ravvisa la necessità di affrontare, in altra sede e con tempestività, un dibattito su questo particolare problema, che involge delicati aspetti di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Successivamente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole in considerazione dell'*iter* già percorso dal provvedimento e tenuto conto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa la correttezza sostanziale dell'indicazione di copertura contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, ma riconferma la interpretazione restrittiva della legge 27 febbraio 1955, n. 64, solo riferibile alle somme stanziate negli appositi fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Disegno di legge:

Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e integrazione del consiglio di amministrazione con un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici (Parere alla XI Commissione) (1373).

Su proposta del relatore Bassi, la Commissione – preso atto che il disegno di legge tratta materia analoga a quella contenuta nella proposta di legge di iniziativa dei senatori Colleselli ed altri (n. 1326), sulla quale la Commissione stessa, in data 30 gennaio 1973, ha espresso parere favorevole – ritiene di poter estendere il consenso allora manifestato, e con le condizioni cui era stato subordinato, anche al disegno di legge n. 1373.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina delle concessioni dei servizi radioelettrici (*Parere alla X Commissione*) (1415).

Su proposta del relatore Gargano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Parere alla X Commissione) (1416).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (*Parere alla IX Commissione*) (1417).

Su proposta del relatore Di Giesi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (Parere alla IX Commissione) (1418).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1424).

Su proposta del relatore Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione competente in sede legislativa) (1425).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione) (1427).

Dopo ampia illustrazione favorevole del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rimettere l'esame del disegno di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Gambolato.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (Parere alla I Commissione) (766).

In sostituzione del relatore Gava, il Presidente Tarabini illustra gli emendamenti agli articoli 2 e 3, nonché alla tabella n. 2 del disegno di legge, a firma dei deputati Ianniello ed altri, trasmessi dalla competente Commissione di merito: tali emendamenti sembrano, in vario modo, ampliare la portata finanziaria del disegno di legge (per i maggiori e più

alti benefici previsti in favore del personale di che trattasi, nonché per l'ampliamento delle qualifiche considerate nelle tabelle organiche), con conseguente ulteriore maggiore spesa, a fronte della quale non è individuata alcuna indicazione di copertura.

Con le considerazioni del Presidente Tarabini manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, aggiungendo anche rilievi sul merito delle modifiche proposte dalla Commissione Affari costituzionali, mentre il deputato Bartolini si dichiara favorevole agli emendamenti e, in via subordinata, prospetta l'ipotesi di un breve rinvio della definizione del parere.

Successivamente, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti agli articoli 2 e 3, nonché alla tabella n. 2 del disegno di legge, a firma dei deputati Ianniello ed altri, trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 1º febbraio 1973, poiché tali emendamenti implicano una ulteriore maggiore spesa, la cui misura non è individuata neppure in via di larga approssimazione, ed a fronte della quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura.

Proposta di legge:

Niccolai Giuseppe ed altri: Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (Parere alla I Commissione) (755).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione – tenuto conto che la proposta di legge tratta materia identica a quella considerata nella proposta di iniziativa dei senatori Bonaldi, Bartolomei ed altri (n. 1357), sulla quale la Commissione stessa, in data 30 gennaio 1973, ha espresso parere favorevole – delibera di riferire il consenso allora manifestato anche alla proposta di legge n. 755.

Proposta di legge:

Senatori Vedovato ed altri: Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione competente in sede legislativa) (1269).

Il relatore Gargano torna ad illustrare la proposta di legge e ricorda la decisione adottata dalla Commissione bilancio di rinviarne l'ulteriore esame, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Fabbri, il quale aveva preannunciato la imminente presentazione alle Camere di una analoga iniziativa legislativa governativa, prospettando la ipotesi di un esame congiunto dei due provvedimenti.

A sua volta, il Sottosegretario Fabbri precisa che la preannunciata iniziativa legislativa governativa faceva parte di un gruppo di progetti di legge, già esaminati nella precedente legislatura, e che il Governo si accingeva a riproporre alle Camere per avvalersi della procedura abbreviata contemplata dall'articolo 107 del Regolamento; poiché, peraltro, risulta ormai scaduto il termine fissato dal predetto articolo 107, riferisce l'adesione del Governo, e in particolare del Ministero dei lavori pubblici, per l'ulteriore iter della proposta di legge in esame.

Su proposta del relatore Gargano, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE, REFERENTE

Martedi 13 febbraio 1973, ore 10. — Presidenza del Presidente Degan. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno e proposte di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (934);

Pellicani Giovanni ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783);

Achilli ed altri: Nuove norme per Venezia (1195);

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della VIII, della XII e della XIV Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo presenta, a nome del Governo, i seguenti articoli aggiuntivi, la cui esatta collocazione sarà stabilita nel corso dell'ulteriore esame del disegno di legge:

ART. 7..

In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente articolo 9 saranno determinate le competenze degli uffici di cui ai precedenti commi e sara provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma lettera b) dell'articolo 9, che viene determinata per l'anno 1973 in lire 500 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione dell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro per l'anno 1973 per i provvedimenti legislativi in corso.

ART. 7...

Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, diretta a garantire attività produttive non inquinanti, o per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, sono previsti mutui agevolati al 3 per cento per un periodo massimo di 10 anni.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dei lavori pubblici.

Per i mutui suddetti viene stanziata su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria la somma complessiva di lire 20 miliardi ripartita in 10 anni a decorrere dal 1973.

Presenta inoltre i seguenti emendamenti riferiti al testo approvato dal Senato.

« Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

- a) lire 87 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;
- b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;
- c) lire 60 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completa-

mento da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

- d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;
- e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
- f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;
- g) lire 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;
- h) lire 20 miliardi per la conversione delle aziende di cui all'articolo ...

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto dalla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7 ».

« Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente articolo 17 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1976 ».

« Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo 17, la Regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

l relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente trasferiti in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970,

n. 1171, in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 19 miliardi nell'anno 1973, di lire 25 miliardi nell'anno 1974, di lire 25 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976 ».

Il Presidente Degan passa all'esame dell'articolo 13 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Todros svolge i seguenti suoi emendamenti:

« Al primo periodo sopprimere le parole: fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo 13-bis:

Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge si applicano le norme stabilite dal quinto comma, lettera a), dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza limiti di destinazione.

Sopprimere l'ultimo periodo del punto 7) » (13 1).

" Al primo periodo sostituire le parole: a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con le parole: dai comuni di Venezia e di Chioggia » (13. 2).

Il deputato Battaglia svolge il seguente suo emendamento:

« Al primo periodo sostituire le parole: di restauro conservativo e di risanamento edilizio, con le parole: di restauro e risanamento conservativo » (13. 3).

Il deputato Giovanni Pellicani svolge il seguente suo emendamento:

« Al punto 2) dopo la parola: monumentale, sopprimere le parole: storico, artistico » (13. 4).

Il deputato Battaglia svolge il seguente suo emendamento:

« Al punto 2), dopo le parole: aventi carattere unitario, aggiungere le parole: e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi » (13. 5).

Il deputato Todros svolge il seguente suo emendamento:

« Sopprimere il punto 4) » (13. 6).

Il deputato Battaglia svolge il seguente suo emendamento:

« Al punto 4) dopo le parole: di salvaguardia, aggiungere le parole: e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge » (13, 7).

Il deputato Busetto svolge i seguenti suoi emendamenti, di cui il secondo deve intendersi subordinato al primo:

« Sostituire il punto 5) con il seguente:

5) sarà prevista nei comuni di Venezia e di Chioggia la costruzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, la cui maggioranza dovrà essere comunque assicurata alla Regione e agli Enti locali di Venezia e di Chioggia, operanti sotto la vigilanza dei comuni e nel rispetto delle direttive di cui al punto 1) » (13. 8).

« Al punto 5) sostituire le parole: sarà prevista, con le parole: potrà essere prevista » (13. 9).

Il deputato Cabras svolge il seguente suo emendamento:

"Al punto 5) sostituire le parole: aziende a prevalente partecipazione pubblica, con le parole: aziende comunali. Conseguentemente sopprimere le parole: sotto la vigilanza dei comuni e » (13. 10).

Il relatore Padula si rimette alla Commissione per l'emendamento Battaglia 13. 3, di cui per altro sottolinea il carattere restrittivo, ed è favorevole all'emendamento Battaglia 13. 5. È contrario a tutti gli altri emendamenti.

Il Sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore, precisando che anche a suo avviso l'espressione « a prevalente partecipazione pubblica » non significa necessariamente « a prevalente partecipazione statale ».

Il deputato Todros ritira il suo emendamento 13. 1.

Il deputato Battaglia ritira il suo emendamento 13. 7.

La Commissione approva gli emendamenti Battaglia 13. 3 e 13. 5 e l'emendamento Cabras 13. 10 e respinge gli altri.

I deputati Dino Moro e Battaglia ritirano i rispettivi emendamenti al punto 6).

Il deputato Todros svolge i seguenti suoi emendamenti:

"Al punto 7), primo comma, dopo le parole: spese sostenute, aggiungere il seguente periodo: Nel caso di rifiuto da parte del proprietario si procede all'espropriazione per pubblica utilità secondo quanto previsto dall'ultimo comma del presente punto » (13. 11).

- « Al punto 7), primo comma, sostituire la parola: tale, con la parola: il » (13. 12).
- « Al punto 7) unificare il penultimo e l'ultimo comma in un comma unico » (13, 13).
- « Al punto 7), ultimo comma, dopo le parole: l'utilizzazione, inserire le parole: ai fini del risanamento conservativo » (13. 14).

Il deputato Giovanni Pellicani svolge i seguenti suoi emendamenti:

- « Al punto 8), dopo le parole: sistemazione temporanea, inserire le parole: in edifici ricadenti nel centro storico » (13. 15).
- « Al punto 8) aggiungere in fine il periodo: Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concessa una equa indennità per le spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal Comune » (13. 16).
 - « Dopo il n. 8 aggiungere il seguente:
- 8-bis) sarà prevista la concessione ai comuni di Venezia e di Chioggia di immobili demaniali da destinare ad abitazioni anche temporanee » (13. 17).
- Il deputato Giovanni Pellicani svolge i seguenti emendamenti Todros:
- « Al punto 10) aggiungere in fine le seguenti parole: assegnate ai Comuni di Venezia e di Chioggia secondo quanto disposto dal successivo articolo 17, lettera d) » (13. 18).
 - « Aggiungere il seguente punto 13):
- 13) Una percentuale dei finanziamenti statali di cui al successivo articolo 17 lettera d), dovrà essere destinata per gli interventi riguardanti le opere di urbanizzazione primarie e secondarie nel centro storico di Chioggia » (13. 19).
- I deputati Achilli e Todros propongono questa, nuova formulazione degli emendamenti 13, 13 e 13, 14:
- « Sostituire gli ultimi due commi del punto 7) con il seguente:

Per gli edifici che in base alle previsioni del piano particolareggiato debbono essere demoliti, nonché per le aree e gli edifici di cui è prevista, nel piano stesso, l'utilizzazione ai fini del risanamento conservativo, si procede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza i vincoli di destinazione ivi previsti ».

- Il relatore Padula propone i seguenti emendamenti:
- « Al punto 7), primo comma, sostituire le parole: dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree, con le parole: dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree » (13. 20);
- « Al punto 7), ultimo comma, sostituire le parole: anche in deroga ai, con le parole: senza i » (13. 21).

È contrario a tutti gli altri emendamenti. Il sottosegretario di Stato, Vincenzo Russo, concorda con il relatore e accetta gli emendamenti da lui presentati.

Il deputato Todros ritira l'emendamento 13. 19, riservandosi di riproporto ad altro articolo

Il deputato Achilli raccomanda alla Commissione il nuovo testo degli emendamenti 13. 13 e 13. 14, che introduce un opportuno chiarimento in un testo che lo stesso relatore ha riconosciuto equivoco.

Il deputato Batlaglia dichiara di astenersi dalla votazione sull'emendamento 13. 15, riservandosi di presentare comunque in Assemblea un ordine del giorno che ne recepisca lo spirito.

Il deputato Guarra dichiara che il gruppo del MSI voterà a favore dell'emendamento Pellicani 13, 15.

La Commissione approva gli emendamenti Padula 13. 20 e 13. 21 e l'articolo 13 nel seguente nuovo testo, avendo respinto gli altri emendamenti:

ART. 13.

- « Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- 1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente sovraintendenza ai monumenti;

- 2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;
- 3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;
- 4) il comune potrà autorizzare, previo parere della Commissione di salvaguardia, interventi nel campo della edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non compromettere gli indirizzi e gli obiettivi:
- 5) sarà prevista nei comuni di Venezia e di Chioggia la costituzione di aziende comunali che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al punto 1);
- 6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresi previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risana-

mento o delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della sopraintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente numero 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

diante espropriazione per pubblica utilità. Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- 8) sarà prevista la sistemazione temporanea secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti nn. 6 e 7);
- 9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;
- 10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;
- 11) agli interventi di cui al n. 6 del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera d) del successivo articolo 19;
- 12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo ».

La Commissione approva quindi l'articolo 14 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Buselto chiede che i lavori della Commissione vengano sospesi per dar modo al Comitato ristretto di esaminare gli emendamenti del Governo.

I deputati Quilleri e Guarra si associano alla richiesta.

Il Presidente Degan rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani alle 9,30 e convoca il Comitato ristretto per le ore 16 di oggi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 febbraio 1973, ore 18,15. — Presidenza del Presidente Rampa. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Spadola.

Proposta di legge:

Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvato dal Senato) (Parere alla IX Commissione) (1447).

Il deputato Morini illustra il provvedimento in sostituzione del relatore Prandini. Dopo aver ricordato il precedente iter legislativo della proposta, richiama l'attenzione sull'opportunità di vincolare il finanziamento esclusivamente al completamento di opere già avviate, salvo per una quota, da portare a suo giudizio al 10 per cento del finanziamento stesso, da riservare per sopravvenute e urgenti esigenze di carattere straordinario. Ricorda le critiche che da alcune parti vengono sollevate in riferimento al ruolo che la proposta assegna alle regioni, ma ritiene che la modifica da lui suggerita consentirebbe di superare tali riserve.

Il deputato Venturoli sottolinea che ormai le regioni sono una realtà che non si può ignorare e che in molte occasioni esse si sono rivelate più efficienti dello Stato nella realizzazione dei compiti loro attribuiti: cita a questo proposito il ruolo loro riconosciuto nella legge relativa alle attrezzature ospedaliere. Si sofferma quindi ad illustrare una serie di modifiche specifiche alle quali dovrebbe essere condizionato il parere favorevole della Commissione.

Il deputato De Maria dichiara di non condividere i rilievi del deputato Venturoli, in quanto ritiene opportuno che sia lasciata all'autorità centrale la facoltà di colmare eventuali sperequazioni che dovessero determinarsi a livello locale. Condivide la proposta di destinare i fondi prevalentemente al completamento delle opere iniziate e ritiene opportuno il mantenimento degli articoli 4 e 5.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina condivide pure la proposta di dare priorità agli ospedali incompiuti ma invita a non dimenticare che vi sono programmi che, proprio per carenza dei fondi necessari, non hanno potuto neppure essere iniziati.

Il deputato de Carneri desidera richiamare l'attenzione sulla particolarità della situazione delle province di Trento e di Bolzano, che hanno competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria.

Il deputato Urso Giacinto rileva che la proposta risponde alle indicazioni espresse in sede di discussione del bilancio circa la necessità di riprendere il finanziamento per le opere ospedaliere, privilegiando gli ospedali cosiddetti incompiuti. Osserva circa il richiamo alla legge relativa alle attrezzature ospedaliere, che in quel caso mancava un qualsiasi tipo di programmazione per le conseguenti assegnazioni.

Il deputato Foschi dopo aver ribadito la validità della proposta nel suo complesso, ritiene che all'articolo 2 sia opportuno usare una dizione più rigida, in modo da far riferimento esclusivamente alle opere già ini-

ziate. Quanto all'articolo 3, esso configura un meccanismo che non rispetta sufficientemente l'autonomia regionale: è opportuno infatti che la programmazione sia di competenza regionale. In questo stesso articolo potrebbe essere inserito il riferimento al meccanismo della legge per le attrezzature ospedaliere, opportunamente adattato. Conclude dichiarandosi favorevole alla proposta del relatore di portare al 10 per cento la quota di cui all'articoo 4, nonché alla soppressione dell'articolo 5.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 14 febbraio, ore 16.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Boldrin (Doc. IV, n. 8)

— Relatore: Valori;

contro i deputati Cassano, Ferrari, De Leonardis, De Marzio, Mauro Ferri, Giglia, La Loggia, Vicentini (Doc. IV, n. 93) — Relatore: Galloni.

Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Amadeo (Doc. IV, n. 54) — Relatore: Fracchia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 14 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione de nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Dell'Andro — (Parere della I e della V Commissione).

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledi 14 febbraio, ore 18.

Parere sul disegno di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza del bergamotto (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1365) — (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Riela.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Istituzione dell'albo-nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165);

MAGGIONI: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (730);

— (Parere alla X Commissione) — Relatore: Revelli.

Parere sui disegni di legge:

Disciplina degli autotrasporti di cose (1166) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Revelli;

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Revelli;

Utilizzazione dei fondi destinati alle cooperative edilizie stanziati dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (931) — (Parere alla IX Commissione) — Relatore: Musotto;

Modifica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 9 maggio 1959, n. 394, concernente il rilascio di concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche alle aziende e istituzioni straniere e alle rappresentanze diplomatiche estere (1026) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Lospinoso Severini;

Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senuto) (1426) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Lospinoso Severini.

Parere sulla proposta di legge:

VICENTINI ed altri: Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio (894) (Parere alla X Commissione) — Relatore: Lospinoso Severini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione – Partecipazioni statali)

Mercoledì 14 febbraio, ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge: Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali – GEPI – Società per azioni (953) — Relatore: Gava — (Parere della VI e XII Commissione).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

Consiglio regionale delle Marche: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

Consiglio regionale della Puglia: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura (1108);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1246);

Consiglio regionale del Veneto: Finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura (1312);

— Relatore: Tarabini — (Parere della I, VI c XI Commissione).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Bonomi ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio

1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

Esposto ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

ConsigLio regionale Della Toscana: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

- Relatore: Tarabini.
- (Parere della I, VI e XI Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (Approvato dal Senato) (1378) — (Parere alla III Commissione) — Relatore: Carenini;

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italoarabe (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1385) — (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Carenini.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1242) — (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Bassi;

Senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi « Pietro Gobetti » di Torino (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1282) — (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Altissimo;

Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (Approvata dal Senato) (1376) — (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Carenini;

Gui ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova (112) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Tarabini;

DE MEO: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (522) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Tarabini.

Parere sui disegni di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Approvato dal Senato) (1458) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Tarabini;

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per il quinquennio 1972-76 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1386) — (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Garenini;

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1420) — (Parere alla III Commissione competente in sede legislativa) — Relatore: Mazzotta;

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (1452) — (Parere alla III Commissione) — Relatore: Tarabini;

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca con sede in Firenze (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1459) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Carenini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Comitato pareri.

Mercoledì 14 febbraio, ore 9.

Parere sui disegni di legge:

Esenzione dell'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) (Approvato dalla terza Commissione del Senato) (1387) — Relatore: Pandolfi — (Parere alla III Commissione);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso alla Valletta il 28 luglio 1967 (Approvato dal Senato) (1381) — Relatore: Pandolfi — (Parere alla III Commissione);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (Approvato dal Senato) (1382) — Relatore Pandolfi — (Parere alla III Commissione);

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969 (Approvato dal Senato) (1383) — Relatore: Pandolfi — (Parere alla III Commissione);

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 (Approvato dal Senato) (1384) — Relatore: Pandolfi — (Parere alla III Commissione).

Parere sulla proposta di legge:

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione dei corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Rende — (Parere alla VIII Commissione).

Parere sui disegni di legge:

Autorizzazione al Ministero della difesa di acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare (1006) — Relatore: Postal — (Parere alla IX Commissione);

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424) — Relatore: Postal — (Parere alla IX Commissione);

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (1198) — Relatore: Pandolfi — (Parere alla XI Commissione);

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288);

MILANI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (1266);

— Relatore: Serrêntino — (Parere alla XII Commissione);

Estensione ai territori del basso Ferrarcse delle provvidenze previste dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 (1205) — Relatore: Serrentino — (Parere alla XII Commissione);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Slati membri delle comunità europee relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 (Approvato dal Senato) (1419) — Relatore: Pandolfi — (Parere alla III Commissione).

Mercoledì 14 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore MURMURA: Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1079) — Relatore: Vincenzi — (Parere della II e della X Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Approvato dal Senato) (1458) — Relatore: Postal — (Parere della V e della XIII Commissione).

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

Mercoledì 14 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

Discussione della proposta di legge:

Senatore Marotta: Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis numeri 1 e 3 della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (Approvata dalla IV Commissione del Senato) (1423) — Relatore: Armani.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Bandiera: Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (539) — (Parere della V Commissione);

BELLUSCIO: Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo (1049) — (Parere della V Commissione);

CERVONE: Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo (1118) — (Parere della V Commissione).

- Relatore: Villa.

Esame della proposta di legge:

DE MEO: Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare (604) — Relatore: Bodrito.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 14 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del centro studi « Piero Gobetti » di Torino (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1282) — Relatore: Rosati — (Parere della V Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

 $Seguito \ \ dell'esame \ \ della \ \ proposta \ \ di \\ legge:$

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1202) — Relatore: Rognoni — (Parere della II, III, V e VI Commissione).

Seguito dell'esame del disegno di legge: Senatori PIERACCINI ed altri; e disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1203) — (Approvato in un testo unificato dal Senato) — Relatore: Meucci — (Parere della II e V Commissione).

Esame della proposta di legge:

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (735) (Urgenza) — Relatore: Lindner (Parere della V Commissione).

Esame del disegno di legge:

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca con sede in Firenze (1459) — Relatore: Giordano — (Parere della V Commissione) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

Esame delle proposte di legge:

Cristofori ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (70) — Relatore: Buzzi;

Giordano ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (965) — Relatore: Buzzi.

Esame delle proposte di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche (855) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (Parere della V Commissione);

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (745) — Relatore: Bardotti — (Parere della I e della V Commissione):

Vaghi ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media unificata ed attualmente inquadrati nel ruolo C) (321) — Relatore: Giordano — (Parere della V Commissione);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (644) — Relatore: Reggiani — (Parere della V Commissione);

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Bertè — (Parere della I, della V e della VI Commissione);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (1303) — Relatore: Bertè — (Parere della V Commissione);

Mancini Vincenzo e Rosati: Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1070);

Lezzi e Achilli: Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1398);

— Relatore: Rosati — (Parere della V Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Titolo di studio valido per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'aeronautica militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1422) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Biasini.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (1242) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Castiglione;

Zaccagnini: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (517) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Bertè.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 14 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (934);

Pellicani Giovanni ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783);

ACHILLI ed altri: Nuove norme per Venezia (1195);

- Relatore: Padula - (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione).

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Mercoledì 14 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Integrazioni degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti ad imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (946) — Relatore: Biagioni — (Parere della V e VI Commissione);

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma (759) — Relatore: Caroli — (Parere della V Commissione).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Mercoledì 14 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778) — (Parere della II e della V Commissione) — Relatore: Monti Maurizio.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SPAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (474) — (Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Borra.

. Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926);

MAGNANI Nova Maria ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561) — (Parere della IV Commissione) — Relatore: Anselmi Tina.

Esame della proposta di legge:

GRAMEGNA ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei (1067) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Pisicchio.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

— Relatore: Magliano — (Parere alla II Commissione).

Interrogazioni:

BIAMONTE: n. 5-00262; BONALUMI: n. 5-00279.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 14 febbraio, ore 9,30.

Interrogazioni:

Foschi: n. 5-00264;

ABBIATI DOLORES ed altri: n. 5-00273.

Mercoledì 14 febbraio, ore 10.

Comunicazioni del Ministro della sanità sui fenomeni d'inquinamento verificatisi a Porto Marghera.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Convalida di deputato nel Collegio XXV (Lecce);
- 3) Verifica dei poteri nel Collegio XXXI (Valle d'Aosta);
- 4) Esame delle cariche dichiarate dai deputati al fine del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 15 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (922);

D'Aquino ed altri: Norme per il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1216);

- Relatori: Reggiani per la IV Commissione, Urso Giacinto per la XIV.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario (1450) — Relatore: Fontana — (Parere della V Commissione).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766); CICCARDINI ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79);

IANNIELLO ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati « idonei » (174);

GALLONI ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688);

— Relatore: Ianniello — (Parere della V e della VII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Bucciarelli Ducci: Adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e procuratori dello Stato (113) — Relatore: Bressani — (Parere della II, della IV e della V Commissione).

Patriarca: Norme transitorie per la promozione a direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze integrative dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (194) — Relatore: Nucci — (Parere della VI Commissione).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile del Ministero della difesa (765);

Canestrari ed altri: Riconoscimento delle anzianità pregresse al personale civile della difesa (100);

Galloni ed altri: Applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, del personale civile del Ministero della difesa (689);

— Relatore: Bressani — (Parere della V e della VII Commissione).

Esame delle proposte di legge:

CASTELLUCCI: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (52) — Relatore: Bressani — (Parere della V e della VI Commissione);

Tozzi Condivi e Riccio Pietro: Modificazione dell'articolo 113, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati (1413) — Relatore: Riccio Stefano — (Parere della IV Commissione);

Tozzi Condivi: Istituzione in Ascoli Piceno di una sovrintendenza alle antichità e di una sovrintendenza ai monumenti e gallerie (633) — Relatore: Vecchiarelli — (Parere della V e della VIII Commissione).

Esame della proposta di legge:

CERVONE e NUCCI: Norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile dipendente dello Stato (938) — Relatore: Bressani — (Parere della V Commissione).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

D'ALEMA ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737) — (Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Boldrin;

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

— (Parere della V e della XIII Commissione) — Relatore: Poli;

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171); CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

Boffardi Ines ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

ed esame della proposta di legge:

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

— (Parere della V e della VII Commissione) — Relatore: Maggioni.

Esame della proposta di legge:

Lodi Faustini Fustini Adriana ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426);

— (Parere della I, della V e della XIII Commissione) — Relatore: Gassanmagnago Gerretti Maria Luisa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 15 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria concernente modifica dell'articolo 27 lettera a) della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971 (957) — (Parere della IV Commissione) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970 (1030) — (Parere della XII Commissione) — Relatore: Zamberletti;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 (Approvato dal Senato) (1380) — (Parere della XIII Commissione) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (Approvato dal Senato) (1382) — (Parere della VI Commissione) — Relatore: Storchi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 (Approvato dal Senato) (1384) — (Parere della VI Commissione) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 (Approvato dal Senato) (1419) — (Parere della VI e della XII Commissione) — Relatore: Galli:

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'istituto italo-africano (826) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Salvi;

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (Approvato dal Senato) (1378) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Granelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1363) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Salvi;

Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1385) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Di Giannantonio;

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per il quinquennio 1972-76 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1386) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Di Giannantonio;

Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1387) — (Parere della IV, della V e della VI Commissione) — Relatore: Azzaro.

Discussione della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (Approvata dal Senato) (1376) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Granelli.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (764) — Relatore: Piccinelli — (Parere della V, della VI e della IX Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla disciplina delle concessioni dei servizi radioelettrici (1415) — (Parcre della II, della IV e della V Commissione);

ZAMBERLETTI ed altri: Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (182) (Parere della II, della IV e della V Commissione);

BAGHINO ed altri: Regolamentazione ed autorizzazione delle trasmissioni effettuate con apparecchi ricetrasmittenti sulla lunghezza d'onda di 27 megacicli (744) — (Parere della II, della III, della IV e della V Commissione);

Scipioni ed altri: Uso di radio-telefoni operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (1265) — (Parere della II, della IV e della V Commissione);

- Relatore: Merli.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (763) — Relatore: Russo Ferdinando — (Parere della I e della V Commissione).

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 15 febbraio, ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA.

Audizione del professor Giannino Parravicini Presidente del Mediocredito Centrale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 15 febbraio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Foschi ed altri: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (456);

CERRA ed altri: Disposizioni concernenti gli aiuto dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1442);

— Relatore: Cattaneo Petrini Giannina — (Parere della I Commissione).

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Venerdì 16 febbraio, ore 10.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuale situazione delle industrie Zanussi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Venerdì 16 febbraio, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro della sanità sugli indirizzi della riforma sanitaria.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.